

CENTRO NAZIONALE SPORTIVO FIAMMA - SPORT NAZIONALE

STATUTO

TITOLO I

FINALITA' SOCIALI

Art. 1 Scopi

Il Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale, con sede in Roma, è una associazione apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, che ha la finalità di contribuire all'elevazione della persona umana e della società in cui opera per mezzo della promozione, diffusione e incremento della pratica sportiva in tutte le sue forme: agonistica, amatoriale, educativa, formativa, didattica e ricreativa. L'ente, inoltre, promuove tutte le iniziative volte a determinare la crescita culturale, fisica ed etica degli associati, quali l'attività ludica e ricreativa, la formazione professionale e tecnica, l'attività di volontariato e di protezione civile. Le attività a carattere agonistico devono rispettare quanto sancito dalle norme e dai regolamenti tecnici del C.O.N.I., delle federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate per il miglior raggiungimento dei propri obiettivi. L'ente ha altresì scopi di difesa e salvaguardia del patrimonio ambientale, culturale e storico nazionale, attraverso l'istituzione di apposite organizzazioni. Il Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale, opera inoltre nel settore del turismo sportivo, dell'attività motoria, ricreativa e aggregativa nel tempo libero.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'ente opera in piena autonomia in tutti gli ambiti, collaborando con il C.O.N.I., con il Ministero della Pubblica Istruzione, con tutti gli enti pubblici e privati, e con altre organizzazioni sportive.

In Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale, per il perseguimento delle proprie finalità, può operare anche all'estero e a tal fine può aprire sedi secondarie al di fuori del territorio nazionale.

Nel perseguimento dei propri fini, inoltre, gli organi centrali e periferici dell'ente possono acquisire, condurre in locazione e gestire strutture, aree e impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidate in gestione, anche da enti pubblici, nonché svolgere ogni attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi dell'ente.

Art. 2 Riconoscimenti

Il Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale è retto da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. L'ente è stato riconosciuto Ente con Finalità Assistenziali dal Ministero dell'Interno con Decreto del 06/07/86, n. 559/C 15693/12000 A.82.

TITOLO II

RAPPORTI DI APPARTENENZA

Art. 3 Soci

Il Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale, si compone di soci e tesserati.

I Soci sono, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le società ed associazioni sportive dilettantistiche, i circoli ricreativi, culturali, sociali e assistenziali, nonché le associazioni di volontariato e turistico-sportive affiliati al Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale.

Il socio si associa all'Ente con il pagamento della quota sociale e l'approvazione della domanda di affiliazione da parte del Presidente Nazionale entro 60 giorni dalla presentazione. In caso di mancata approvazione della domanda entro il termine stabilito, la stessa deve intendersi respinta.

I soci affiliati che svolgono attività sportiva devono inoltre ottenere il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale C.O.N.I., salvo delega all'ente, e i loro statuti sono approvati ai fini sportivi dalla Giunta Nazionale C.O.N.I., salvo delega alla Giunta Esecutiva dell'ente.

L'affiliazione deve essere rinnovata annualmente versando la quota sociale annuale, pena la decadenza dalla qualifica di socio. Possono inoltre essere nominati Soci onorari quei soggetti che si siano resi particolarmente benemeriti nei confronti del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale, sia che si tratti di persone fisiche, che associazioni, società o enti.

Art. 4 Tesserati

I tesserati sono le persone fisiche iscritte sia direttamente all'ente, anche per il tramite dei Comitati periferici, regionali e provinciali, sia ai soggetti associati di cui all'articolo che precede.

La qualifica di tesserato si acquisisce al momento della validazione della tessera e comporta l'accettazione del Codice di comportamento deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con provvedimento n. 1270 del 15 luglio 2004.

I tesserati possono essere dirigenti, tecnici, atleti e praticanti. Ai tesserati deve essere garantito, all'interno del socio di appartenenza, l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee e ogni altro diritto connesso con la democrazia associativa. I tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale attraverso le rispettive società, associazioni e circoli affiliati e di concorrere alle cariche sociali elettive.

Per assumere la qualifica di tesserato è necessario inoltrare domanda di tesseramento ed effettuare il versamento della quota fissata dalla Giunta Esecutiva.

Il tesseramento deve essere rinnovato annualmente versando la quota prevista per l'anno solare, pena la decadenza dalla qualifica di tesserato.

TITOLO III

SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Art. 5 Pratica sportiva

Alle società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate al Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale è affidato il potenziamento della pratica sportiva mediante l'organizzazione di competizioni sportive di carattere amatoriale e lo svolgimento di ogni altra attività istituzionale dell'ente in armonia con le direttive da esso emanate.

Art. 6 Obblighi

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, ferma restando la loro autonomia, sono tenute all'osservanza del presente statuto e del regolamento organico dell'ente, e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardare la funzione formativa, educativa, culturale, sociale e popolare dello sport. Gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti di legge, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I. nonché allo statuto ed ai regolamenti del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale.

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche s'impegnano ad osservare il presente Statuto. Gli Statuti dovranno inoltre essere redatti secondo i principi previsti dallo Statuto del C.O.N.I. e in quelli contenuti nella Nuova disciplina dei Rapporti tra il C.O.N.I. e gli Enti di Promozione Sportiva.

TITOLO IV

ADESIONI

Art. 7 Adesioni

Possono aderire direttamente al Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale, o tramite i Comitati Periferici, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le persone fisiche che intendono svolgere attività sportiva occasionale mediante la partecipazione a singole manifestazioni sportive organizzate dai medesimi Comitati, usufruendo dei vantaggi che la stessa manifestazione prevede. L'adesione non comporta la qualifica di socio o di tesserato. L'adesione comporta il pagamento della sola somma per l'iscrizione alla singola manifestazione.

TITOLO V

GLI ORGANI CENTRALI

Art. 8 Organi

Sono Organi Centrali del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Presidente Nazionale;
- c) i Vice Presidenti;
- d) la Giunta Esecutiva;
- e) il Consiglio Nazionale;
- f) il Presidente del Consiglio Nazionale;
- g) il Segretario Generale;
- h) il Segretario Amministrativo;
- i) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l) il Procuratore Disciplinare;
- m) Il Giudice Sportivo;
- n) la Commissione d'Appello.



Art. 9 Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è il massimo organo del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale. Il Congresso Nazionale è convocato in sede elettiva ogni quattro anni, entro il termine ultimo del 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi. Il Congresso Nazionale, a seguito di apposita delibera della Giunta Esecutiva, è convocato dal Presidente Nazionale a mezzo pubblicazione su di un quotidiano a diffusione nazionale almeno 15 giorni prima della data fissata per il congresso.

Notizia della convocazione del Congresso sarà inoltre pubblicata nel sito internet ufficiale dell'ente. La comunicazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.

Il Congresso Nazionale è altresì convocato annualmente per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale.

Al Congresso Nazionale partecipano, con diritto di voto, i Soci, mediante il legale rappresentante, affiliati per l'anno in corso e in regola con le quote sociali, e che non abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi di giustizia dell'ente.

A ogni Socio è attribuito un voto.

Art. 10 Poteri del Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale può essere ordinario o straordinario.

Il Congresso Nazionale ordinario:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale entro il 30 aprile di ogni anno e lo trasmette al C.O.N.I. entro il 31 maggio successivo;
- b) fissa gli orientamenti dell'attività dell'ente in conformità alle finalità istituzionali;
- c) elegge:

- il Presidente Nazionale;
- i due Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
- i quattro componenti della Giunta Esecutiva;
- il Presidente del Consiglio Nazionale;
- il Vice Presidente del Consiglio Nazionale;
- i cinque componenti del Consiglio Nazionale;
- i tre membri effettivi ed i due membri supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Congresso Nazionale straordinario:

- a) approva le modifiche dello statuto;
- b) elegge la ricostituzione degli organi decaduti;
- c) delibera sulla proposta di scioglimento dell'ente e sulla nomina del liquidatore.



Art. 11 Composizione e deliberazioni

Il Congresso Nazionale, in prima convocazione, è validamente costituito con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, è valido qualunque sia il numero degli intervenuti.

I lavori del Congresso sono diretti da un Presidente, eletto al suo interno dai partecipanti con voto palese. Il Presidente è assistito dal Segretario generale dell'ente, che ha il compito di redigere il verbale del Congresso.

Le deliberazioni devono essere prese con la maggioranza dei voti ai sensi dell'art. 21 del c.c..

Il Congresso Nazionale può essere convocato in sessione straordinaria per gravi ed urgenti motivi su richiesta:

del Presidente Nazionale;

della maggioranza della Giunta Esecutiva;

della maggioranza dei Soci aventi diritto a voto.

Le votazioni avvengono per alzata di mano e controprova. Per le cariche elettive si vota a scrutinio segreto.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono espletate dalla Commissione Verifica dei Poteri, i cui componenti sono nominati dalla Giunta Esecutiva, su indicazione del Presidente Nazionale, tra persone che non sono candidate a cariche elettive nel Congresso Nazionale nel quale opereranno.

La Commissione è composta da un Presidente, e da almeno due membri effettivi e due supplenti, oltreché dal segretario, il quale redige il verbale e non esprime voto. In caso di dimissioni o impedimento di componenti nominati, che non consentano di raggiungere il numero minimo suindicato, la Giunta Esecutiva provvede alle sostituzioni in ogni momento.

Art. 12 Voto e delega

A ogni Presidente legale rappresentante dei soci è attribuito un voto.

I Presidenti dei soci possono delegare a rappresentarli un Vicepresidente o un consigliere purché regolarmente tesserato all'Ente.

I Presidenti, o i loro delegati, possono ricevere un numero variabile di deleghe al voto da parte di altri soci, nella misura appresso indicata, purché l'ente abbia più di 500 soci aventi di diritto al voto e quelli deleganti abbiano la sede nella stessa Regione del socio delegato:

da 501 soci aventi diritto al voto fino a 1.000 Soci: fino a 4 deleghe;

fino a 1.500 soci: fino a 5 deleghe;

fino a 2.000 soci: fino a 6 deleghe;

fino a 3.000 soci: fino a 7 deleghe;

fino a 4.000 soci: fino a 8 deleghe;

fino a 5.000 soci: fino a 10 deleghe;

fino a 10.000 soci: fino a 20 deleghe;

oltre 10.000 soci: fino a 40 deleghe.

I membri della Giunta Esecutiva del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale non possono rappresentare i soci né direttamente né per delega.

Art. 13 Il Presidente Nazionale

Il Presidente del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale, che ha la rappresentanza legale dell'ente, è eletto dal Congresso Nazionale e dura in carica quattro anni.

Il Presidente convoca e presiede la Giunta Esecutiva assicurando, tramite il Segretario Generale, l'esecuzione delle relative delibere.

In caso di necessità e urgenza, il Presidente può agire in assenza di delibera della Giunta Esecutiva, salvo sottoporre all'approvazione della stessa Giunta nella prima riunione utile la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca il Congresso Nazionale su delibera della Giunta Esecutiva.

Il Presidente, di concerto con la Giunta Esecutiva, predispone il programma dell'attività dell'ente da sottoporre al Consiglio Nazionale. Nel caso in cui detto programma non sia condiviso dal Consiglio Nazionale, con parere motivato e documentato, questo lo rimette al Presidente, il quale deve apportare le modifiche richieste entro 90 giorni.

Il Presidente propone alla Giunta Esecutiva la nomina dei Commissari Straordinari dei Comitati periferici.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.
In caso di dimissioni, decadenza o impedimento definitivo del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario, il quale deve tempestivamente convocare il Congresso Nazionale, che deve tenersi entro 90 giorni.
Il Presidente ha il potere di concedere la grazia a condizione che sia stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nel caso della radiazione, la grazia può essere concessa solo dopo che sono trascorsi almeno 5 anni da quando la sanzione è stata inflitta con provvedimento definitivo.

Art. 14 La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva dura in carica quattro anni ed è composta dal Presidente Nazionale e da sei componenti eletti dal Congresso Nazionale, tra cui i vice presidenti, di cui uno vicario..

La Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente Nazionale, nomina il Segretario Generale ed il Segretario Amministrativo.

La Giunta Esecutiva delibera la convocazione del Congresso Nazionale da parte del Presidente Nazionale.

Partecipano alle riunioni della Giunta Esecutiva, senza diritto al voto, il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo ed il Presidente del Consiglio Nazionale.

La Giunta Esecutiva, di concerto con il Presidente Nazionale, predispose il programma dell'attività dell'ente

La Giunta Esecutiva costituisce le Commissioni Tecniche Nazionali, indicandone i Presidenti e i componenti, e nomina il Procuratore Disciplinare, il Giudice Sportivo e la Commissione di Appello. Tutti i membri degli organi di giustizia devono essere laureati in giurisprudenza e possono essere scelti anche al di fuori dai tesserati dell'Ente.

La Giunta Esecutiva, su proposta del Consiglio Nazionale, approva il Regolamento Organico e le sue modifiche, e delibera la distribuzione degli incarichi operativi.

Su proposta del Presidente Nazionale, la Giunta Esecutiva nomina il Revisore dei Conti Regionale, iscritto nell'apposito albo, e il supplente, che deve possedere specifica competenza e professionalità, quando il Comitato Regionale non vi può provvedere nella propria assemblea.

Delibera sui bilanci consuntivi e preventivi, redatti dal Segretario Amministrativo, prima di sottoporli all'approvazione del Congresso Nazionale.

Delibera il commissariamento dei Comitati periferici, nominando i Commissari straordinari su proposta del Presidente Nazionale, in caso di rilevata impossibilità di funzionamento degli stessi, ovvero nel caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni delle norme da parte degli organi dei medesimi Comitati.

Delibera in merito all'amnistia e all'indulto.

La Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente Nazionale e sentiti i pareri del Segretario Generale e del Segretario Amministrativo, delibera in merito ai rapporti di lavoro con il personale dipendente.

Su proposta del Presidente Nazionale, può istituire Commissioni Nazionali ed Europee di studio, tecniche ed organizzative, stabilendone la composizione e le funzioni.

Art. 15 Funzionamento della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente Nazionale almeno ogni tre mesi in sessione ordinaria. È convocata in sessione straordinaria, sia su iniziativa del Presidente Nazionale, sia su iniziativa della metà più uno dei componenti.

La Giunta Esecutiva è validamente costituita con la presenza di almeno quattro componenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le riunioni della Giunta Esecutiva possono essere dirette da un Vice Presidente.

Le delibere della Giunta Esecutiva sono validamente adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento definitivo fino a tre dei componenti della Giunta Esecutiva, subentrano i primi dei non eletti all'ultimo Congresso Nazionale, purché abbiano riportato almeno la metà più uno dei voti conseguiti dall'ultimo

eletto, altrimenti il Presidente convoca per la ricostituzione dell'organo il Congresso Nazionale, che deve tenersi entro 90 giorni.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento definitivo della maggioranza dei componenti della Giunta Esecutiva, il Presidente convoca per la ricostituzione dell'organo il Congresso Nazionale, che deve tenersi entro 90 giorni.

Si ha la decadenza del Presidente e della Giunta Esecutiva in caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte del Congresso Nazionale.

Art. 16 Le Commissioni Tecniche Nazionali

Le Commissioni Tecniche Nazionali, costituite dalla Giunta Esecutiva per ciascuna disciplina e attività praticata dall'ente, indicano l'indirizzo tecnico e formativo delle diverse discipline e attività di riferimento.

Dette Commissioni, inoltre, nell'ambito di ciascuna disciplina e attività, a titolo meramente esemplificativo, organizzano i campionati e i tornei, predispongono il calendario delle gare, redigono il programma formativo e promozionale dell'attività, gestiscono corsi di preparazione e aggiornamento dei tecnici.

Art. 17 Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale dura quattro anni ed è un organo consultivo con funzione di raccordo dell'ente con i Comitati periferici e le varie commissioni tecniche nazionali.

Il Consiglio Nazionale è composto:

- a) dal Presidente del Consiglio Nazionale;
- b) dal vice Presidente del Consiglio Nazionale;
- c) dai cinque membri eletti dal Congresso Nazionale;
- d) dai Presidenti dei Comitati Regionali.



Partecipano inoltre alle riunioni senza diritto al voto:

- il Presidente Nazionale;
- i componenti della Giunta Esecutiva;
- il Segretario Generale;
- il Segretario Amministrativo;
- i Presidenti delle Commissioni Tecniche Nazionali, quando all'ordine del giorno ci sono argomenti attinenti all'attività sportiva di loro competenza.

Art. 18 Poteri del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale:

- illustra ai responsabili regionali ed alle varie commissioni tecniche i bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dalla Giunta Esecutiva e dal segretario amministrativo, da sottoporre all'approvazione del Congresso Nazionale;
- disegna le linee di politica sportiva dell'ente secondo gli indirizzi scaturiti dal Congresso Nazionale;
- esprime pareri riguardo ai programmi dell'attività predisposti dal Presidente dell'ente di concerto con la Giunta Esecutiva e ne verifica l'attuazione;
- predispose il Regolamento Organico da sottoporre all'approvazione della Giunta Esecutiva;

Art. 19 Funzionamento del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è convocato dal suo Presidente due volte l'anno in sessione ordinaria. È convocato in via straordinaria su richiesta della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.

Il Consiglio Nazionale è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento definitivo di uno o più componenti, il Presidente, o il Vice Presidente, o il consigliere più anziano, a seconda del caso, chiede alla Giunta Esecutiva di deliberare la convocazione del Congresso straordinario per la ricostituzione delle cariche, che deve tenersi entro 90 giorni.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento definitivo della metà più uno dei componenti, vi è la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, e il Presidente stesso o il Vice Presidente, a seconda del caso, chiede alla Giunta Esecutiva di deliberare la convocazione del Congresso straordinario per la ricostituzione del Consiglio, che deve tenersi entro 90 giorni.

Art. 20 Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente Nazionale.

Partecipa con funzioni di segretario alle riunioni del Congresso Nazionale, della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale. Provvede all'esecuzione delle delibere della Giunta Esecutiva, garantisce la funzionalità degli Uffici e della struttura operativa.

Art. 21 Il Segretario Amministrativo

Il Segretario Amministrativo è nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente Nazionale e partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale

E' responsabile della contabilità dell'ente e cura tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali relativi allo stesso.

Predispose i bilanci preventivi e consuntivi dell'ente, da sottoporre all'approvazione della Giunta Esecutiva prima di rimetterli alla valutazione del Congresso Nazionale.

Art. 22 Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due membri supplenti, tutti eletti dal Congresso Nazionale.

Tutti i membri del Collegio restano in carica quattro anni e devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti, e possono non essere tesserati all'Ente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, oltre al controllo di legittimità, esegue il controllo contabile sulla gestione amministrativa dell'ente, riferendone annualmente al Congresso Nazionale, e alle riunioni della Giunta Esecutiva quando lo ritiene opportuno.

La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica dirigenziale dell'ente. In tema di decadenza o sostituzione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, si applicano le disposizioni di cui agli artt. dal 2399 al 2401 del codice civile.

TITOLO VI

COMITATI PERIFERICI

Art. 23 I Comitati Periferici

I Comitati Periferici del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale, possono essere costituiti in tutte le Regioni e Province.

I Comitati Periferici, Regionali e Provinciali, coordinano le attività delle strutture locali e dei soci nell'ambito della propria competenza territoriale con i programmi dell'attività di cui all'art. 13.

Art. 24 Funzioni

I Comitati Periferici provvedono:

- a) a promuovere il raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - b) ad attuare nel territorio di loro competenza i programmi d'attività dell'ente;
 - c) a rappresentare l'ente presso le autorità sportive ed amministrative delle Regioni, delle Province e degli Enti locali, a cui possono presentare istanza di contributi e richiedere la gestione d'impianti sportivi e di attività sociali, culturali e di volontariato.
- I Comitati Regionali sono dotati di autonomia nella gestione contabile-amministrativa nell'ambito regionale, sia dei contributi che della gestione degli impianti e delle suddette attività, con facoltà di aprire libretti postali e conti correnti, nonché di contrarre obblighi contrattuali, senza che ciò determini responsabilità di alcun tipo in capo all'ente. I Comitati Regionali hanno l'obbligo di predisporre annualmente un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione delle rispettive assemblee.
- I Comitati provinciali non sono dotati di autonomia contabile-amministrativa e rientrano nella gestione dei Comitati Regionali, di cui al comma precedente.
- I Comitati Periferici possono nominare speciali commissioni tecniche, di studio ed organizzative.

Art 25 Composizione

I Comitati Regionali possono essere costituiti quando in almeno due province della stessa regione sono presenti un minimo di 3 soci e oltre 50 tesserati. Nelle regioni in cui sono presenti fino a due province, sono sufficienti 3 soci e 50 tesserati anche a livello regionale. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono avere ciascuna un Comitato Provinciale assimilato alle regioni con una sola provincia.

I Comitati Regionali sono retti da un Consiglio Direttivo, composto da un Presidente e due membri, tutti eletti dall'Assemblea regionale.

I Comitati Provinciali possono essere costituiti quando nel proprio ambito territoriale sono presenti almeno 2 soci e un qualsiasi numero di tesserati. Quando sono presenti 2 soci e fino a 50 tesserati, il Comitato Provinciale è retto da un Delegato Provinciale, nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente Nazionale.

I Comitati Provinciali nel cui ambito territoriale sono presenti almeno 3 soci e oltre 50 tesserati sono rette da un Consiglio Direttivo, composto da un Presidente e due membri, tutti eletti dall'Assemblea Provinciale.

Art. 26 Organi

Gli organi dei Comitati Periferici sono:

- l'Assemblea Regionale o Provinciale;
- il Presidente del Comitato Regionale o Provinciale;
- il Consiglio Direttivo Regionale o Provinciale;
- il Revisore dei Conti Regionale ed il supplente.

TITOLO VII

ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE E PROVINCIALE

Art. 27 Le Assemblee

Le assemblee regionali e provinciali, ordinarie o straordinarie, deliberano soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione delle loro convocazioni.

Le assemblee regionali e provinciali, ordinarie o straordinarie, sono deliberate dal Consiglio Direttivo Regionale o Provinciale, e convocate dal Presidente del rispettivo Comitato. La comunicazione di convocazione deve essere affissa nella sede del Comitato e inviata agli aventi diritto almeno venti giorni prima della data fissata, a mezzo mail o, se necessario, altro mezzo atto a comprovare l'avvenuto ricevimento. La convocazione deve contenere ora, data, luogo ed ordine del giorno. La medesima comunicazione deve essere inviata anche al Segretario Generale dell'ente, che provvede tempestivamente alla sua pubblicazione nel sito internet ufficiale dell'ente.

Alle assemblee regionali e provinciali partecipano, con diritto di voto, i Presidenti legali rappresentanti dei soci con sede nel territorio di pertinenza, affiliate per l'anno in corso e in regola con le quote sociali, e che non abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi di giustizia dell'ente.

A ogni Presidente legale rappresentante di Soci affiliati è attribuito un voto.

Art. 28 Funzioni

L'assemblea ordinaria, regionale o provinciale, che si tiene almeno 45 giorni prima dello svolgimento del Congresso Nazionale:

- a) vota l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) elegge, con votazioni separate e successive ed a scrutinio segreto, il Presidente del Comitato e i due membri del Consiglio Direttivo;
- c) elegge il Revisore dei Conti, che deve essere iscritto nell'apposito all'albo, e il supplente, che deve possedere specifica competenza e professionalità;
- d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non è possibile eleggere in assemblea il Revisore dei Conti e il supplente, vi provvede la Giunta Esecutiva.

L'assemblea straordinaria, regionale o provinciale,:

- a) elegge la ricostituzione degli organi, regionali o provinciali, decaduti;
- b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 Delibere

L'assemblea ordinaria, regionale o provinciale, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

I lavori dell'assemblea sono diretti da un Presidente, eletto al suo interno dai partecipanti con voto palese, che è assistito da un segretario, anch'esso eletto dall'assemblea con voto palese, che ha il compito di redigere il verbale della stessa assemblea.

Le deliberazioni devono essere prese con la maggioranza dei voti ai sensi dell'art. 21 del c.c.

L'assemblea straordinaria, regionale o provinciale, può essere convocata per gravi ed urgenti motivi su richiesta:

del Presidente del Comitato;

della maggioranza del Consiglio Direttivo;

della maggioranza delle soci aventi diritto al voto in ambito territoriale.

Le votazioni avvengono per alzata di mano e controprova. Per le cariche elettive si vota a scrutinio segreto.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono espletate da una apposita commissione, composta da un Presidente e due membri, nominata dal Consiglio Direttivo uscente tra persone che non hanno presentato nessuna candidatura.

Art. 30 Voto e delega

A ogni Presidente legale rappresentante di soci è attribuito un voto.

I Presidenti legali rappresentanti dei soci possono delegare a rappresentarli un Vicepresidente o un consigliere purché regolarmente tesserato all'ente. I Presidenti, o i loro delegati, possono ricevere un numero variabile di deleghe al voto da parte di altri soci, nella misura in appresso indicata, purché i soci deleganti abbiano la sede nella stessa regione o provincia del socio delegato:

fino a 100 soci aventi diritto al voto: 1 delega;

fino a 200 soci aventi diritto al voto: fino a 2 deleghe;

fino a 500 soci aventi diritto al voto: fino a 3 deleghe;

fino a 1.000 soci aventi diritto al voto: fino a 4 deleghe;

fino a 1.500 soci aventi diritto al voto: fino a 5 deleghe;

fino a 2.000 soci aventi diritto al voto: fino a 6 deleghe;

fino a 3.000 soci aventi diritto al voto: fino a 7 deleghe;

fino a 4.000 soci aventi diritto al voto: fino a 8 deleghe;

fino a 5.000 soci aventi diritto al voto: fino a 10 deleghe;

fino a 10.000 soci aventi diritto al voto: fino a 20 deleghe;

oltre 10.000 soci aventi diritto al voto: fino a 40 deleghe.

I Presidenti e i componenti dei Consigli Direttivi regionali e provinciali non possono rappresentare soci né direttamente né per delega.



Art. 31 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è composta dal Presidente e da due componenti eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera la convocazione dell'assemblea da parte del Presidente, nonché sui bilanci consuntivi e preventivi prima di sottoporli all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi in sessione ordinaria. È convocato in sessione straordinaria, sia su iniziativa del Presidente, sia su iniziativa della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le riunioni del Consiglio Direttivo sono essere dirette da uno dei componenti.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono validamente adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento definitivo di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, anche se si tratta del Presidente, il Presidente stesso convoca l'assemblea per la ricostituzione dell'organo, che deve tenersi entro 90 giorni.

TITOLO VIII

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 32 Costituzione

Il patrimonio del Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale è costituito:

a) dai beni dell'ente;

b) dalle quote sociali;

c) dai proventi del tesseramento;

d) dal contributo di enti pubblici e privati;

e) da eventuali donazioni o lasciti.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'ente si obbliga a reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio sociale finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33 Scioglimento

L'ente può essere sciolto con deliberazione del Congresso Nazionale, convocato in sessione straordinaria su richiesta dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Tale Congresso è validamente costituito con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione, e delibera lo scioglimento dell'ente e la nomina del liquidatore necessariamente con la maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'ente ha l'obbligo di devolvere il patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 34 Simbolo

Il simbolo ufficiale dell'ente è costituito da una vela verde, bianca e rossa a bande verticali, sormontata per metà da una F bianca che emerge dalla sua rotazione sottostante, di cui si allega il disegno al presente statuto.

Art. 35 Candidature

Le candidature alle cariche sociali elettive devono essere specificamente presentate alla Segreteria Generale almeno 10 giorni prima dello svolgimento del Congresso Nazionale o delle assemblee dei Comitati Periferici, da coloro che hanno i requisiti indicati nell'articolo successivo e che sono in regola con il tesseramento, con esclusione della carica di Revisore dei Conti, che può essere anche persona non tesserata.

Non è ammessa la candidatura a più di una carica sociale nello stesso Congresso o assemblea.

Art. 36 Requisiti

I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non aver riportato sentenze passate in giudicato per reati non colposi, recanti la condanna superiore ad un anno di detenzione, ovvero l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
- E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

TITOLO X

INCOMPATIBILITÀ E CESSAZIONE

Art. 37 Incompatibilità e decadenza

La carica di Presidente Nazionale, di componente della Giunta Esecutiva, del Collegio dei Revisori dei Conti, di Segretario Generale, di Segretario Amministrativo, di Presidente e di componente del Consiglio Nazionale, nonché di membro degli organi di giustizia sono incompatibili tra loro e con qualsiasi altra carica dirigenziale, centrale e periferica, prevista dal presente Statuto. La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

E' incompatibile la qualifica di dirigente centrale e periferico dell'ente con il tesseramento ad altri organismi che svolgono attività analoga a quella dell'ente medesimo.

In caso di incompatibilità, l'interessato è tenuto ad optare entro un mese per una delle cariche di spettanza. In difetto di tale opzione, l'assunzione della nuova carica implica di diritto la decadenza da quella precedentemente ricoperta, se l'incompatibilità è tra le cariche ricoperte all'interno dell'ente; altrimenti, la decadenza opera di diritto per la carica ricoperta nell'ente.

Tutte le cariche dell'ente sono onorifiche e gratuite, ad eccezione di quella di Segretario Generale e di Segretario Amministrativo.

Art. 38 Cessazione dell'affiliazione e del tesseramento

I Soci affiliati cessano di appartenere all'ente nei seguenti casi:

- a) per recesso;
- b) per mancato rinnovo dell'affiliazione annuale;
- c) per scioglimento;
- d) per revoca dell'affiliazione per perdita dei requisiti richiesti;
- e) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme dell'ente accertate dagli organi di giustizia.

I soci che recedono non possono pretendere nulla in relazione alle prestazioni conferite ed all'attività svolta.

Il tesseramento della persona fisica cessa:

- a) per dimissioni;
- b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento stesso;

- c) per il ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dagli organi di giustizia;
d) per il verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1.

TITOLO XI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E ORGANI DI GIUSTIZIA



Art. 39 Vincolo di Giustizia

I soci e i tesserati all'ente per la risoluzione di ogni controversia di qualsiasi natura comunque connessa all'attività espletata nell'ambito dell'ente si impegnano a non adire altre Autorità esterne all'ente medesimo.

La Giunta Esecutiva, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al predetto vincolo di giustizia su istanza dell'interessato. La deroga deve essere comunque concessa quando richiesta in relazione a reati perseguibili d'ufficio. Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato ed espresso entro sessanta giorni dalla richiesta e comunicato tempestivamente all'interessato. Trascorso inutilmente detto termine, l'autorizzazione si intende concessa. L'inosservanza del presente vincolo di giustizia comporta l'adozione di sanzioni disciplinari.

Art. 40 Il Procuratore della Disciplina

Il Procuratore ed i Sostituti Procuratori sono nominati dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente. Devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza e possono essere scelti tra non tesserati all'Ente. Il mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. Il mandato è indipendente dalla permanenza in carica dell'organo che li ha nominati.

Il Procuratore:

- riceve le denunce ed i reclami concernenti violazioni disciplinari;
- istruisce le pratiche relative secondo le norme del Regolamento di Giustizia Sportiva e promuove anche autonomamente l'azione disciplinare, investendone il Giudice Sportivo;
- dispone l'archiviazione degli atti in caso di manifesta infondatezza della notizia disciplinare;
- può ricorrere alla Commissione d'Appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo;
- presenzia, formulando proprie richieste, alle udienze del Giudice Sportivo ed a quelle della Commissione d'Appello.

Il Procuratore non può ad alcun titolo ricoprire altre cariche od assumere incarichi dai soci affiliati.

Art. 41 Il Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ed i Giudici Sportivi Aggiunti sono nominati dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente dell'ente. Devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza e possono essere scelti tra non tesserati all'Ente. Il mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. Il mandato è indipendente dalla permanenza in carica dell'organo che li ha nominati.

Il Giudice Sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni disciplinari sottoposte alla sua cognizione dal Procuratore.

Il Giudice Sportivo, una volta ricevute le conclusioni dell'attività istruttoria da parte del Procuratore, può rimettere a quest'ultimo gli atti istruttori affinché svolga delle indagini ulteriori.

I provvedimenti disciplinari sono resi noti alla Segreteria Generale che ha l'obbligo di trasmetterli alle parti interessate.

Il Giudice sportivo non può ad alcun titolo ricoprire altre cariche od assumere incarichi da soci affiliati.

Art. 42 La Commissione D'Appello

La Commissione d'Appello è composta da un Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti, tutti nominati dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente. I componenti devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza e possono essere scelti tra non tesserati all'Ente.

E' validamente costituita con la presenza di tre membri fra cui il Presidente.

E' organo di Giustizia di secondo grado e le decisioni prese dal Collegio sono comunicate ai diretti interessati tramite la Segreteria Generale che provvederà ad avvisare gli organi centrali e periferici dell'ente.

Il Presidente ed i Componenti della Commissione d'Appello non possono ad alcun titolo ricoprire altre cariche od assumere incarichi dai soci affiliati.

Il Presidente ed i Componenti della Commissione d'Appello durano in carica quattro anni fino alla celebrazione del Congresso Nazionale elettivo e la Commissione non decade in caso di decadenza anticipata degli altri organi dell'Ente. Il mandato è rinnovabile per non più di due volte.

Art. 43 Collegio Arbitrale

I soci affiliati ed i tesserati all'ente riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere ad un Collegio Arbitrale la risoluzione di ogni controversia insorta tra loro e che non rientra nella specifica competenza degli organi disciplinari.

Il Collegio Arbitrale è costituito da due membri, nominati da ciascuna delle due parti, che a loro volta provvedono di comune accordo alla nomina del Presidente del Collegio arbitrale.

In difetto di accordo, la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Commissione d'Appello.

Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano irrisolvemente, inappellabilmente e senza formalità di procedura.

Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto da almeno due arbitri, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
Il lodo deve essere pronunziato entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato entro 10 giorni dalla sottoscrizione da parte del Presidente presso la Segreteria Generale dell'ente, che ne darà tempestiva comunicazione alle parti.

Art. 44 Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Le controversie che contrappongono il Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Sport Nazionale, a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni all'ente o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di doping.

Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.

Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito dell'ente.

Art. 45 Modifica dello statuto

Lo statuto può essere modificato solo da un'Assemblea straordinaria appositamente convocata.

Le proposte di modifica devono essere presentate alla Giunta Esecutiva da almeno la maggioranza dei soci affiliati aventi diritto al voto, ovvero dalla maggioranza dei membri della Giunta Esecutiva.

L'Assemblea straordinaria si deve tenere entro 90 giorni dalla presentazione delle proposte di modifica.



Liquidati € (28 GIU 2010)

Euro 175,44

Confermi al Mod. F23

Registrato c/o Ufficio Locale Venezia 2

Al N 7687 Serie 3 A. PRIVATI

IL DIRETTORE
L'ADDETTO
Fabio Rado

